

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
TONEZZA DEL CIMONE

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale (art 1, n.7 della legge 21.3.1990 n. 53).

l sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
residente a Tonezza del Cimone in Via _____ n. _____
di professione _____
codice fiscale _____,

c h i e d e

di essere iscritt_ nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, ai sensi della normativa vigente.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:

- di essere in possesso del titolo di studio di _____,
conseguito presso (indicare denominazione e sede dell'Istituto) _____

nell'anno scolastico/accademico _____;

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38 del D.P.R. 361/1957 e dall'art.23 del D.P.R. 570/1960 (*);

- di non essere stat_ condannat_, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art.104 del D.P.R. 361/1957 e dall'art.96 del D.P.R. 570/1960 (*).

Tonezza del Cimone, _____

Firma _____

(*) Le norme sono riportate sul retro

ART. 38 D.P.R. 361/1957 E ART. 23 D.P.R. 570/1960

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ART. 104 D.P.R. 361/1957

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
6. I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

ART. 96 D.P.R. 570/1960

1. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
4. Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.
5. I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000.